Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 195

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 25 luglio 1974 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1974.

Scioglimento del consiglio comunale di Parete.

Al Presidente della Repubblica

In seno alla maggioranza del consiglio comunale di Parete, cui la legge assegna venti membri, si è prodotta da alcuni mesi una profonda crisi che, pregiudicando il normale funzionamento del civico consesso, lo ha reso, infine, inadempiente in ordine al fondamentale obbligo dell'approvazione del bilancio di previsione del 1974.

Invero, scaduto infruttuosamente il termine del 31 ottobre 1973, entro il quale il predetto bilancio avrebbe dovuto essere approvato, a norma dell'art 4, primo comma, della legge 22 dicembre 1969, n. 964, la sezione di Caserta del comitato regionale di controllo, con telegramma del 19 dicembre 1973, chiedeva al su menzionato comune, a scanso dei provvedimenti sostitutivi previsti dal citato art. 4 della legge n. 964 del 1969, di far conoscere gli estremi della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1974 con l'invito, qualora tale ente non vi avesse ancora provveduto, di comunicare la data di convocazione del consiglio comunale per l'approvazione del bilancio stesso.

La giunta municipale provvedeva a convocare il consiglio comunale per il giorno 29 gennaio 1974.

Allo scopo, poi, di porre il predetto consesso di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di un preciso obbligo di legge la sezione provinciale del comitato regionale di controllo, con ordinanza del 12 gennaio 1974, nel confermare la convocazione del consiglio comunale fissata dalla giunta municipale per il 29 gennaio 1974 ai fini dell'approvazione del bilancio, assegnava al consiglio stesso il termine ultimo del 10 febbraio 1974 per l'assolvimento di detto adempimento, con l'espressa avvertenza che in caso di non ottemperanza sarebbero stati adottati i provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

L'assegnazione di tale termine ultimativo da parte dell'organo regionale di controllo al consiglio comunale ai fini della deliberazione del bilancio, veniva portata a conoscenza di tutti i consiglieri.

Nella riunione del 29 gennaio 1974 lo schema di bilancio, predisposto dalla giunta municipale, non veniva approvato e la riunione del civico consesso veniva aggiornata al 1° febbraio 1974 con all'ordine del giorno la presa d'atto delle dimissioni di due consiglieri.

Nella riunione del 1° febbraio 1974 il consiglio prendeva atto di queste dimissioni.

Essendo decorso infruttuosamente il termine perentorio assegnato al consiglio comunale a norma del ripetuto art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, la sezione di Caserta del comitato regionale di controllo, con provvedimento 13 febbraio 1974, ha nominato un commissario per l'approvazione del bilancio, in sostituzione del consiglio comunale inadempiente.

In data 25 febbraio u.s., il predetto commissario regionale ha provveduto al suddetto adempimento.

Il prefetto di Caserta, pertanto, ritenendo che nella fattispecie si era verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma dell'art. 4 della citata legge n. 964 del 1969, con decreto numero 715/13-1/Gab., ha sospeso il consiglio e ne ha proposto lo scioglimento nominando, nel frattempo, un commissario per la temporanea amministrazione dell'ente.

Al riguardo si osserva che la predetta amministrazione comunale non è riuscita a deliberare il bilancio preventivo per il 1974, anche dopo la scadenza dei termini di cui alla menzionata legge n. 964 entro i quali era tenuta a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo della sezione di Caserta del comitato regionale di controllo.

Tale carenza ha, in effetti, confermato l'esistenza di un prolungato stato di inefficienza funzionale, determinata dalle divergenze che dividono quella rappresentanza elettiva.

Si ritiene pertanto, che ricorrano le condizioni previste dal comma quinto del su specificato art. 4, agli effetti dello scioglimento del consiglio comunale di Parete.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 19 aprile 1974.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Parete (Caserta) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del rag. Ciro Ricciardi.

Roma, addì 5 luglio 1974

Il Ministro per l'interno: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado formale diffida, il consiglio comunale di Parete (Caserta) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio per l'esercizio 1974 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 19 aprile 1974;

Visti gi articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964 e 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, numero 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Parete (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Ciro Ricciardi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1974

LEONE

TAVIANI

(5827)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1974.

Iscrizione di una varietà di barbabietola da zucchero nei registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 22 dicembre 1971, recante norme per la disciplina dell'attività sementiera;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 17 febbraio 1973, concernente l'istituzione, per alcune specie di sementi, di registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Considerato che, a norma dell'art. 19 della citata legge 25 novembre 1971, n. 1096, l'iscrizione nei predetti registri è subordinata al parere di un'apposita commissione istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 14 giugno 1972, relativo alla nomina, per il triennio 1972-74, dell'anzidetta commissione;

Vista la lettera n. 381 in data 26 febbraio 1974 con la quale il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nell'adunanza del 20 febbraio 1974, ha deliberato di proporre al Ministro per l'agricoltura e le foreste l'iscrizione, nel « Registro delle varietà », di una varietà di barbabietola da zucchero;

Visto il verbale della predetta adunanza del 20 febbraio 1974;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata;

Decreta:

Articolo unico

E' iscritta, nei registri delle varietà, tenuti dalla sezione sementi dell'istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma, la seguente varietà di barbabietola da zucchero, la cui descrizione, approvata dalla commissione nella riunione del 20 febbraio 1974, è depositata, ai sensi dell'art. 26 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, presso la sezione stessa:

1) Barbabietola da zucchero: Mono Desprez E.

origine della varietà: incrocio monogerme genetico maschiosterile e impollinatore multigerme;

responsabile della conservazione in purezza: Florimond Desprez, Cappelle par Templeuve (Nord) (Francia).

Roma, addì 13 maggio 1974

p. *Il Ministro*: Lo Bianco

(5822)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1974.

Iscrizione di quattro varietà di riso nei registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 22 dicembre 1971, recante norme per la disciplina dell'attività sementiera;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 17 febbraio 1973, concernente l'istituzione, per alcune specie di sementi, di registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Considerato che, a norma dell'art. 19 della citata legge 25 novembre 1971, n. 1096, l'iscrizione nei predetti registri è subordinata al parere di un'apposita commissione istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 14 giugno 1972, relativo alla nomina, per il triennio 1972-74, dell'anzidetta commissione;

Vista la lettera n. 381 in data 26 febbraio 1974 con la quale il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nell'adunanza del 20 febbraio 1974, ha deliberato di proporre al Ministro per l'agricoltura e le foreste l'iscrizione, nel « Registro delle varietà », di quattro varietà di riso;

Visto il verbale della predetta adunanza del 20 febbraio 1974;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata;

Decreta:

Articolo unico

Sono iscritte, nei registri delle varietà, tenuti dalla sezione sementi dell'istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma, le seguenti varietà di riso, le cui descrizioni, approvate dalla commissione nella riunione del 20 febbraio 1974, sono depositate, ai sensi dell'art. 26 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, presso la sezione stessa:

1) Riso « Gritna »:

origine della varietà: da selezione della varietà « Rocca »;

responsabile della conservazione in purezza: Aldo Grassi, Vespolate (Novara).

2) Riso « Neretto »:

origine della varietà: da selezione di ibrido naturale;

responsabile della conservazione in purezza: Fiorenzo Garavana, Lamporo (Vercelli).

3) Riso « Nero »:

origine della varietà: da selezione di ibrido naturale;

responsabile della conservazione in purezza: Fiorenzo Garavana, Lamporo (Vercelli).

4) Riso « Carnaroli »:

origine della varietà: incrocio: « Vialone » « Lencino »;

responsabile della conservazione in purezza: Achille de Vecchi, Paullo (Milano).

Roma, addì 14 maggio 1974

p. *Il Ministro*: Lo Bianco

(5821)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1974.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1974 dei lavoratori agricoli della provincia di Pordenone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1974, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1974 nella provincia di Pordenone ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 4.988

Salariati fissi:

comuni . . . . » 3.699
qualificati . . . . » 4.243
specializzati . . . . » 4.923

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(6076)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1974.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1974 dei lavoratori agricoli della provincia di Pescara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1974, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1974 nella provincia di Pescara ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 5.245

Salariati fissi:

comuni . . . . » 3.928
qualificati . . . . » 4.357
specializzati . . . . » 4.783

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(6077)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1974.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1974 dei lavoratori agricoli della provincia di Piacenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1974, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1974 nella provincia di Piacenza ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 5.542

Salariati fissi:

comuni . . . . » 4.172
qualificati . . . . » 4.655
specializzati . . . . » 5.219

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(6078)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1974.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1974 dei lavoratori agricoli della provincia di Pisa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1974, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1974 nella provincia di Pisa ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 5.892

Salariati fissi:

comuni . . . . » 4.534
qualificati . . . . » 5.049
specializzati . . . . . . » 5.547

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(6079)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1974.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1974 dei lavoratori agricoli della provincia di Pesaro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1974, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1974 nella provincia di Pesaro ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 5.153

Salariati fissi:

comuni . . . . » 4.218
qualificati . . . . » 4.679
specializzati . . . . » 5.134

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(6080)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1974.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1974 dei lavoratori agricoli della provincia di Perugia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1974, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1974 nella provincia di Perugia ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 5.215

Salariati fissi:

comuni . . . . » 3.696
qualificati . . . . » 4.450
specializzati . . . . » 4.623

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(6081)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1974.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1974 dei lavoratori agricoli della provincia di Parma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1974, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1974 nella provincia di Parma ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 5.979

Salariati fissi:

comuni . . . . » —
qualificati . . . . » 5.045
specializzati . . . . » 5.645

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(6082)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1974.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1974 dei lavoratori agricoli della provincia di Foggia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1974, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1974 nella provincia di Foggia ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 6.450

Salariati fissi:

comuni . . . . » 4.736
qualificati . . . . » 5.175
specializzati . . . . » 5.615

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(6083)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1974.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1974 dei lavoratori agricoli della provincia di Palermo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1974, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1974 nella provincia di Palermo ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 5.406

Salariati fissi:

comuni . . . . » 3.955
qualificati . . . . » 4.355
specializzati . . . . » 4.839

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(6084)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1974.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1974 dei lavoratori agricoli della provincia di Pistoia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75:

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1974, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1974 nella provincia di Pistoia ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti	L. 6.837
Salariati fissi:	
comuni	» 4.906
qualificati	» 5.546
specializzati	» 6.156

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(6085)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1974.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1974 dei lavoratori agricoli della provincia di Padova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1974, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1974 nella provincia di Padova ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti	L. 4.922
Salariati fissi:	
comuni	» 3.932
qualificati	» 4.379
specializzati	» 4.823

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(6086)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1974.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1974 dei lavoratori agricoli della provincia di Asti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 2 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1974, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1974 nella provincia di Asti ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti	L. 4.867
Salariati fissi:	
comuni	» 4.367
qualificati	» 4.803
specializzati	» 5.223

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(6097)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1974.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1974 dei lavoratori agricoli della provincia di Novara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1974, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1974 nella provincia di Novara ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 6.160

Salariati fissi:

comuni . . . . » 4.575
qualificati . . . . » 5.151
specializzati . . . . » 5.950

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(6088)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1974.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1974 dei lavoratori agricoli della provincia di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1974, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1974 nella provincia di Napoli ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 5.759

Salariati fissi:

comuni . . . . » 5.220
qualificati . . . . » 5.661
specializzati . . . . » 6.107

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(6089)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1974.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1974 dei lavoratori agricoli della provincia di Massa Carrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1974, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1974 nella provincia di Massa Carrara ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 5.004

Salariati fissi:

comuni . . . . » 3.929
qualificati . . . . » 4.399
specializzati . . . . » 4.858

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(6093)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1974.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1974 dei lavoratori agricoli della provincia di Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1974, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1974 nella provincia di Milano ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 5.944

Salariati fissi:

comuni . . . . » 4.644
qualificati . . . . . » 4.629
specializzati . . . . . » 5.736

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(6090)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1974.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1974 dei lavoratori agricoli della provincia di Matera.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1974, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1974 nella provincia di Matera ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 5.202

Salariati fissi:

comuni . . . . » 3.888
qualificati . . . . » 4.316
specializzati . . . . » 4.745

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(6092)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1974.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1974 dei lavoratori agricoli della provincia di Messina.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulate per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1974, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1974 nella provincia di Messina ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 5.467

Salariati fissi:

comuni . . . . » 3.692
qualificati . . . . » 4.138
specializzati . . . . » 4.584

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(6091)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1974.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1974 dei lavoratori agricoli della provincia di Macerata.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1974, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1974 nella provincia di Macerata ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 5.002

Salariati fissi:

comuni . . . . » 3.510
qualificati . . . . » 3.938
specializzati . . . . » 4.367

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(6094)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1974.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1974 dei lavoratori agricoli della provincia di Belluno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1974, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1974 nella provincia di Belluno ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 4.938

Salariati fissi:

comuni . . . . » 4.558
qualificati . . . . » 5.106
specializzati . . . . » 5.655

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(6095)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1974.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1974 dei lavoratori agricoli della provincia di Avellino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente del Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1974, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1974 nella provincia di Avellino ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 5.591

Salariati fissi:

comuni . . . . » 4.265
qualificati . . . . » 4.693
specializzati . . . . » 5.121

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(6096)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Vivaro Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Vivaro Romano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.079.838, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2603/M)

Autorizzazione al comune di Baricella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Baricella (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 140.580.290, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2604/M)

Autorizzazione al comune di Pieve di Cento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Pieve di Cento (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.577.955, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2605/M)

Autorizzazione al comune di Sala Bolognese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Sala Bolognese (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 102.794.339, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2606/M)

Autorizzazione al comune di Vergato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Vergato (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 183.663.040, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2607/M)

Autorizzazione al comune di Medicina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Medicina (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 128.204.794, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2608/M)

Autorizzazione al comune di Albettone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974 il comune di Albettone (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.833.450, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2609/M)

Autorizzazione al comune di Gavignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Gavignano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.892.318, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2610/M)

Autorizzazione al comune di Belforte del Chienti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Belforte del Chienti (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.867.530, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2611/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Elena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Sant'Elena (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.612.615, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2612/M)

Autorizzazione al comune di Bracigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Bracigliano (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 88.560.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2613/M)

Autorizzazione al comune di Gabbioneta Binanuova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Gabbioneta Binanuova (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.230.490, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2614/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Sant'Angelo Romano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.489.400, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2615/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Oreste ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Sant'Oreste (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.631.755, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2616/M)

Autorizzazione al comune di San Vito Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di San Vito Romano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 73.151.430, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2617/M)

Autorizzazione al comune di Saracinesco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Saracinesco (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.922.983, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2618/M)

Autorizzazione al comune di Subiaco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Subiaco (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.343.032, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2619/M)

Autorizzazione al comune di Baradili ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Baradili (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2620/M)

Autorizzazione al comune di Montresta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Montresta (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2621/M)

Autorizzazione al comune di Borore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Borore (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2622/M)

Autorizzazione al comune di Villasor ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Villasor (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2623/M)

Autorizzazione al comune di Siamaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Siamaggiore (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.390.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2624/M)

Autorizzazione al comune di Nuxis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Nuxis (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.890.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2625/M)

Autorizzazione al comune di Badia Polesine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Badia Polesine (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 195.513.265, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2626/M)

Autorizzazione al comune di Ferentillo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Ferentillo (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.876.076, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2627/M)

Autorizzazione al comune di Gussola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Gussola (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.478.230, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2628/M)

Autorizzazione al comune di Anela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Anela (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2629/M)

Autorizzazione al comune di Tortolì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Tortolì (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2630/M)

Autorizzazione al comune di Ittiri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Ittiri (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2631/M)

Autorizzazione al comune di La Maddalena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di La Maddalena (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 180.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2632/M)

Autorizzazione al comune di Tempio Pausania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Tempio Pausania (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 310.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2633/M)

Autorizzazione al comune di Valledoria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Valledoria (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2634/M)

Autorizzazione al comune di Teti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Teti (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2635/M)

Autorizzazione al comune di Guspini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Guspini (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 205.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2636/M)

Autorizzazione al comune di Gonnosnò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Gonnosnò (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2637/M)

Autorizzazione al comune di Gonnoscodina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Gonnoscodina (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2638/M)

Autorizzazione al comune di Orune ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Orune (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.170.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2639/M)

Autorizzazione al comune di Tula ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Tula (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2640/M)

Autorizzazione al comune di Mores ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Mores (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2641/M)

Autorizzazione al comune di Nule ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Nule (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2642/M)

Autorizzazione al comune di Martis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Martis (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.520.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2643/M)

Autorizzazione al comune di Laerru ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Laerru (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2644/M)

Autorizzazione al comune di Ittireddu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Ittireddu (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2645/M)

Autorizzazione al comune di Cossoine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Cossoine (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2646/M)

Autorizzazione al comune di Pelago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1974, il comune di Pelago (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.672.685, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2647/M)

Autorizzazione al comune di Montespertoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1974, il comune di Montespertoli (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 224.898.166, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2648/M)

Autorizzazione al comune di Montelupo Fiorentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1974, il comune di Montelupo Fiorentino (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 125.042.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2649/M)

Autorizzazione al comune di Marradi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1974, il comune di Marradi (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 191.673.539, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2650/M)

Autorizzazione al comune di Scarperia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1974, il comune di Scarperia (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 103.144.752, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2651/M)

Autorizzazione al comune di Paliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1974, il comune di Paliano (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.154.560, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2652/M)

Autorizzazione al comune di Acquafondata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1974, il comune di Acquafondata (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.347.375, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2653/M)

Autorizzazione al comune di Bagno di Romagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1974, il comune di Bagno di Romagna (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 139.336.065, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2654/M)

Autorizzazione al comune di Rocca d'Arce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1974, il comune di Rocca d'Arce (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.825.029, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2655/M)

Autorizzazione al comune di Pescosolido ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1974, il comune di Pescosolido (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.030.367, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2656/M)

Autorizzazione al comune di Santo Stefano di Magra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1974, il comune di Santo Stefano di Magra (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.132.480, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2657/M)

Autorizzazione al comune di San Giovanni Incarico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1974, il comune di San Giovanni Incarico (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.749.227, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2658/M)

Autorizzazione al comune di San Giorgio a Liri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1974, il comune di San Giorgio a Liri (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.924.865, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2659/M)

Autorizzazione al comune di Zignago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1974, il comune di Zignago (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.397.485, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2660/M)

Autorizzazione al comune di Vezzano Ligure ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1974, il comune di Vezzano Ligure (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.583.600, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2661/M)

Autorizzazione al comune di Varese Ligure ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1974, il comune di Varese Ligure (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.238.494, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2662/M)

REGIONE PUGLIA

Approvazione del piano regolatore generale e del regolamento edilizio del comune di Lesina

Con decreto del Presidente della giunta regionale 24 giugno 1974, n. 1757, è stato approvato, ai sensi dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, modificato ed integrato dalla legge 6 agosto 1967, n. 765, il piano regolatore generale del comune di Lesina con il relativo regolamento edilizio.

(6143)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a duecentonovantaquattro posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del Ministero della pubblica istruzione;

Veduto il decreto ministeriale 6 settembre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1972, registro n. 71 Istruzione, foglio n. 266, con il quale è stato indetto il concorso pubblico, per esami, a ventidue posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione;

Veduto il decreto ministeriale 1° agosto 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1973, registro n. 92 Istruzione, foglio n. 77, concernente la riapertura dei termini e l'elevazione del numero dei posti da ventidue a duecentonovantaquattro del concorso sopra indicato;

Decreta:

La commissione del concorso indicato nelle premesse al presente decreto è costituita come segue:

Presidente:

Izzi dott. Ferdinando, consigliere della Corte dei conti.

Componenti:

D'Alessandro dott. Paolo, dirigente superiore, consigliere ministeriale;

Calvosa dott. Rocco Enrico, provveditore agli studi di Genova;

Bracciodieta prof. Angelo, incaricato di diritto fallimentare ist. diritto privato, facoltà di giurisprudenza, Università di Bari;

Contini prof. Giuseppe, libero docente di diritto costituzionale, incaricato di istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica, Università di Cagliari;

Le funzioni di segretario della commissione esaminatrice saranno disimpegnate dal dott. Dino Antonio Salvatore, consigliere del Ministero.

La spesa relativa che, in via presuntiva, è accertata in L. 2.000.000 graverà sul cap. 1094 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1974.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 marzo 1974

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1974
Registro n. 52 Istruzione, foglio n. 120

(5957)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100741950)